

## RELAZIONE TECNICA

Le modifiche all'articolo 1 prevedono l'istituzione di una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea avvenga presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello.

Al riguardo si precisa che la modifica da 14 a 26 sezioni specializzate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la costituzione delle sezioni specializzate, non comporta un approntamento di nuove strutture giudiziarie, bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia, non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

*Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle ulteriori sezioni specializzate, si rappresenta che potrà procedersi alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Tali risorse finanziarie sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale - Centro di responsabilità Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, meglio rappresentate nella seguente tabella:*

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

L'emendamento all'articolo 2, comma 1, prevede che è considerata positivamente, per le finalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, anche la conoscenza della lingua francese oltre a quella inglese già prevista, senza alcun riflesso finanziario negativo a carico della finanza pubblica. L'emendamento all'articolo 2, comma 3, prevede la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa riguardante l'organizzazione dell'incontro di studio annuale promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura per consentire lo scambio di esperienze tra i Presidenti delle sezioni specializzate, che passano da 14 a 26 unità.

In tal senso sono previste le maggiori spese di trasferta dei partecipanti all'incontro, come di seguito rideterminate:

**1) Rimborso spese di trasferta: importo stimato euro 10.565,00**

<b>Presidenti in missione 25 di 26 (1 di Roma)</b>	<b>Spese Viaggio A/R</b>	<b>Spese Pasti</b>	<b>Spese alloggio</b>	<b>TOTALI</b>
<i>5 Presidenti provenienti dalle isole (Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina e Cagliari)</i>	600	70	200	<b>€ 4.350</b>
<i>9 Presidenti provenienti da sedi a lunga distanza (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino, Venezia, Trento, Reggio Calabria, Genova e Trieste)</i>	350	35		<b>€ 3.465</b>
<i>11 Presidenti provenienti da sedi a media distanza (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Campobasso, Salerno, Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza)</i>	250			<b>€ 2.750</b>

**2) Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 2.000,00**

Onere complessivo annuo euro 12.565,00

Maggior onere recato dall'emendamento euro 5.780,00 annui

Al maggiore onere di euro 5.780,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Si conferma la possibilità di sostenere, attraverso le risorse ordinariamente assegnate alla Scuola Superiore della magistratura, la partecipazione ai corsi di formazione dei giudici che compongono le

sezioni specializzate, anche alla luce del previsto incremento del numero delle sezioni da 14 a 26, anche con riferimento alle sessioni di formazione professionale e dei corsi di aggiornamento periodici previsti.

Gli emendamenti all'articolo 3 prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Le modifiche apportate dagli emendamenti sono di natura procedimentale, pertanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento, attraverso la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, prevede la competenza territoriale della sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a e b, si limitano a semplificare le modalità di notifica degli atti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale già individuate dal decreto-legge. Le modifiche di cui alla lettera c, relative alle disposizioni in tema di colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale si limitano a specificare modalità di garanzia sulla correttezza della trascrizione della videoregistrazione del colloquio e la possibilità del richiedente di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. La modifiche di cui alla lettera g riguardano disposizioni di natura procedurale. Le suddette modifiche all'articolo 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate all'articolo 7, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nuova disposizione aggiunta all'articolo 8, comma 1 (lett. a-bis) in materia di iscrizione anagrafica reca norme di natura meramente ordinamentale.

La disposizione di cui alla nuova lettera b-bis aggiunta al comma 1 del medesimo articolo 8 si limita ad escludere dalla possibilità del fruttamento il richiedente asilo in condizioni di vulnerabilità.

Le modifiche di cui alla lettera d dell'articolo 8 si limitano a prevedere che l'attività di promozione dell'impiego di richiedenti protezione in attività di pubblica utilità sia svolta dai prefetti non solo d'intesa con i Comuni ma anche con le Regioni e Province autonome.

Le suddette modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate dall'emendamento all'articolo 10 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento all'articolo 11 prevede la riformulazione dell'autorizzazione di spesa, senza modificare le quantificazioni finanziarie.

Il comma 1-bis aggiunto all'articolo 12, che definisce il termine entro il quale adottare il provvedimento di organizzazione del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



All'articolo 14 comma 1, si prevede di incrementare di ulteriori 10 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione, per un totale complessivo di venti unità.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 20 unità (anno intero)	Costo per 20 unità (6 mesi)
2017		20.300	406.000	203.000
2018	2%	20.706	414.120	
2019	2%	21.120	422.402	
2020	2%	21.543	430.850	
2021	2%	21.973	439.467	
2022	2%	22.413	448.257	
2023	2%	22.861	457.222	
2024	2%	23.318	466.366	
2025	2%	23.785	475.694	
2026	2%	24.260	485.208	

La tabella sopra riportata si riferisce al costo complessivo delle venti unità. Per la determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla modifica apportata dall'emendamento, deve essere considerato un onere pari al 50% degli importi ivi indicati.

Agli oneri derivanti dalla proposta normativa si provvede mediante l'accantonamento di parte corrente di cui alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione della diretta connessione della presenza del personale dell'Arma nelle sedi all'estero con l'adempimento degli obblighi internazionali che le sedi medesime stesse sono chiamate ad adempiere, anche in relazione alle iniziative dell'Unione europea per la gestione del fenomeno migratorio.

Con l'articolo 14, comma 1-bis, per rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nel continente africano nell'attuale congiuntura internazionale di accresciuto rischio, si incrementa di 2,5 milioni per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 la spesa relativa all'indennità di cui all'articolo 171 del DPR 18/1967, per le finalità di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le maggiori risorse saranno utilizzate per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari aggiuntivo a quello attualmente presente negli uffici all'estero. Sono, infatti, non poche le sedi che, per motivi di sicurezza, andrebbero dotate di personale dell'Arma, ma che per esiguità di fondi sono attualmente scoperte.

Lo stanziamento aggiuntivo è necessario per far fronte alle esigenze di sicurezza derivanti dall'apertura delle nuove sedi diplomatiche (come quelle in Niger e in Guinea) o la riapertura di sedi in precedenza temporaneamente chiuse (come l'ambasciata a Tripoli) disposta dal Governo,



nonché a quelle dovute al deterioramento delle condizioni locali in almeno 10 Paesi africani, tra i quali quelli maggiormente interessati dai flussi migratori verso l'Italia.

La tabella sotto riportata mostra come le risorse aggiuntive consentano di potenziare di 12 unità la presenza all'estero dei militari dell'Arma presenti su posto in organico e in più di inviare 37 unità aggiuntive in "assegnazione breve" (di durata non superiore a un anno).

POTENZIAMENTO PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
	UNITA' AGGIUNTIVE	COSTO MEDIO INDIVIDUALE LORDO DIPENDENTE	COSTO MEDIO ANNUALE - LORDO DIPENDENTE (CAPITOLO 1280)	ONERI SOCIALI ANNUALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (CAPITOLO 1278)	VIAGGI TRAFERIMENTO E CONGEDO (CAPITOLO 1292)	COSTO TOTALE
CARABINIERI IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER MAX 1 ANNO, IN "ASSEGNAZIONE BREVE" (ART. 170, 5° COMMA, DPR 18/1967)	37	€ 88.752	€ 3.283.824	€ 126.096	€ 214.008	€ 3.623.928
RAFFORZAMENTO CONTINGENTE CARABINIERI "QUADRIENNALI" (TRATTAMENTO ECONOMICO PIENO PARTE V DPR 18/1967)	12	€ 100.656	€ 1.207.872	€ 40.896	€ 39.042	€ 1.287.810
<b>TOTALE</b>			<b>€ 4.491.696</b>	<b>€ 166.992</b>	<b>€ 253.050</b>	<b>€ 4.911.738</b>

Sono stati considerati i costi medi annuali dei carabinieri "quadriennali" e di quelli in "assegnazione breve", ipotizzando per questi ultimi un avvicendamento a cadenza trimestrale, nonché gli oneri sociali annuali che l'amministrazione sostiene per ciascuno di loro.

Per i viaggi di trasferimento, si è considerato che ogni carabiniere "quadriennale" compie, in 4 anni, 1 viaggio di andata (assegnazione), 1 viaggio di ritorno e 4 viaggi per congedo (2 di andata e 2 di ritorno), per un totale di 6 viaggi in 4 anni. Considerato che normalmente viaggia accompagnato da 2 familiari, il totale delle persone che si muovono in 4 anni è pari a 36 (12 carabinieri + 24 familiari) e, quindi, i viaggi che si effettuano in un anno sono pari a  $6 \cdot 36 / 4 = 54$  viaggi.

Per un biglietto aereo si spendono mediamente 723 euro e, quindi, il costo dei trasferimenti per i 12 carabinieri aggiuntivi è pari a € 39.042

NUMERO CARABINIERI QUADRIENNALI AGGIUNTIVI	FAMILIARI CHE VIAGGIANO CON I CARABINIERI (2 PER OGNI CARABINIERE)	VIAGGI DI TRASFERIMENTO (1 PER LA SEDE, 1 RIENTRO)	NUMERO VIAGGI DI CONGEDO PER PERSONA IN 4 ANNI	MEDIA VIAGGI IN 1 ANNO	COSTO MEDIO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
12	24	2	4	54	€ 723	€ 39.042

Per i carabinieri in assegnazione breve, che si avvicendano ogni 3 mesi, si è invece considerato una media di 8 viaggi in 1 anno pari a 1 viaggio A/R al trimestre, per un totale 296 viaggi in 1 anno ( $8 \cdot 37$  unità). Posto che per 1 biglietto aereo di sola andata si spendono mediamente 723 euro, il costo dei biglietti aerei per le 37 unità da inviare in assegnazione breve con avvicendamento trimestrale è pari a € 214.008.

NUMERO CARABINIERI IN ASSEGNAZIONE BREVE	NUMERO VIAGGI A/R IN 1 ANNO (1 ANDATA E 1 RITORNO OGNI 3 MESI)	NUMERO VIAGGI TOTALI IN 1 ANNO	COSTO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
37	8	296	€ 723	€ 214.008



Anche in considerazione del tempo necessario per l'invio di personale aggiuntivo, per l'anno 2017 si considera un onere pari al 50% di quello a regime.

I trattamenti economici in questione non hanno natura retributiva (art. 171, DPR n. 18/1967) e non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico: sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 172 del DPR n. 18/1967, essi possono variare, sia in aumento che in diminuzione, a seconda delle rilevazioni obiettive sul costo della vita, sul corso dei cambi e sul livello di rischio e disagio delle singole sedi. Considerato inoltre che l'autorizzazione di spesa è espressamente indicata come un limite di spesa, l'onere complessivo può essere considerato come invariabile nell'arco del prossimo decennio.

Lo stanziamento aggiuntivo disposto dal presente emendamento sarà attribuito al capitolo 1280 e, per la parte relativa agli oneri a carico dell'amministrazione, al capitolo 1278 dello stato di previsione del MAECI.

Agli oneri derivanti dalla proposta normativa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione della diretta connessione della presenza del personale dell'Arma nelle sedi all'estero con l'adempimento degli obblighi internazionali che le sedi medesime stesse sono chiamate ad adempiere, anche in relazione alle iniziative dell'Unione europea per la gestione del fenomeno migratorio.

La disposizione aggiunta all'articolo 19 comma 3, secondo periodo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione aggiunta all'articolo 19 comma 3, terzo periodo, si limita ad individuare le categorie di persone che possono accedere ai centri per i rimpatri, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica all'articolo 19 prevede l'aggiunta dell'articolo 19-bis relativo alla inapplicabilità delle disposizioni di cui al decreto legge 13/2017 ai minori stranieri non accompagnati.

Le modifiche all'articolo 21, commi 1, 3 e 4, sono di mero coordinamento (commi 1 e 3) con le precedenti modifiche ovvero correggono dei refusi (comma 4).

All'articolo 21-bis si prevede la proroga al 15 dicembre 2017 della sospensione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti di Lampedusa disposta, a legislazione vigente, fino al 15 dicembre 2016 (art. 1, comma 599, della legge n. 208/2015). Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che, rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2016 né per le annualità successive. Ugualmente non si rilevano sostanziali effetti finanziari per ciò che riguarda i versamenti dell'anno 2017 tenuto conto sia di quanto attualmente scontato nelle previsioni di bilancio sia dell'andamento effettivo dei versamenti tributari negli ultimi anni interessati dal periodo di sospensione e del termine previsto che consente di acquisire le entrate sospese entro il corrente anno.

Per quanto sopra esposto, l'articolo 22 viene modificato come sotto riportato.

Gli oneri aggiuntivi riportati all'articolo 22 derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 14, ammontano complessivamente ad euro 2.807.280 nel 2017, euro 5.212.840 nel 2018, euro 5.185.578 nel 2019, euro 5.194.026 nel 2020, euro 5.202.643 nel 2021, euro 5.211.433 nel 2022,



euro 5.220.398 nel 2023, euro 5.229.542 nel 2024, euro 5.238.870 nel 2025 ed euro 5.248.384 a decorrere dal 2026.

A tali maggiori oneri si provvede quanto a euro 200.000 nell'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 2.607.280 nel 2017, euro 5.212.840 nel 2018, euro 5.248.384 a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5.780 euro a decorrere dall'anno 2017, e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018 e per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

La verifica delle previsioni finanziarie è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 190, in  
avvio esito




POSITIVO

NEGATIVO

28 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



a condizione che sia recepita la seguente riformulazione del comma 3-bis dell'articolo 13:

«3-bis. *(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia)* - 1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, a ciascuna delle sotto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».

La riformulazione proposta è tesa a modificare il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso previsto dall'articolo, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 previsti dalla disciplina di riferimento). In tal senso, si intende consentire, per le procedure assunzionali autorizzate dall'articolo 13 in favore dell'amministrazione della giustizia, la possibilità di procedere alla costituzione di



sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle predette procedure concorsuali.

La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, come evidenziato nel prospetto che segue che reca la stima delle quantificazioni finanziarie.





Articolo 13, comma 3-bis.

(TAB. 1)

60 mediatori culturali

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a legislazione vigente (2 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Indennità fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione (a settimana in 6 mesi)	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Oneri Complessivo
1.500	180	1 € 251,00	2 € 0,50	2	€ 209,17	4	€ 104,58	€ 0,42	3	€ 167,33	€ 0,33	60%	1	€ 120	€ 500	€ 66.792
		1 € 251,00	2 € 1.590,00	2	€ 418,34	4	€ 418,32	€ 2.671,20	3	€ 501,99	€ 1.049,40	4,2	23	€ 11.592	€ 48.300	€ 66.792

(TAB. 2)

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Indennità fissa Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità fissa Componenti	Componenti Sottocommissioni	Indennità fissa Componenti (ridotta 50% per le sottocommissioni)	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità fissa Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissari con provenienza Fuori Sede	N. sessioni di 3 gg per ciascuna Commissione (a settimana in 3 mesi)	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Oneri Complessivo
1.500	180	1 € 251,00	2 € 0,50	2	€ 209,17	10	€ 104,58	€ 0,42	6	€ 167,33	€ 0,33	60%	1	€ 120	€ 500	€ 61.226
		1 € 251,00	2 € 1.590,00	2	€ 418,34	10	€ 1.045,80	€ 2.671,20	6	€ 1.003,98	€ 1.049,40	7,8	11	€ 10.296	€ 42.900	€ 61.226

Spese concorsuali per le Commissioni d'esame a seguito approvazione emendamento (5 sottocommissioni di 2 componenti):

Decreto legge recante disposizioni urgenti per l'accelerazione di procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale																							
Art.	Co.	descrizione	U/E natura	Saldo netto da finanziare					Indebitamento														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
		Capo I - Istituzione di sedi specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione Europea																					
2	3	Scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione- rimborso spese di trasferte e spese di gestione incontri	S	C	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
		Capo II - Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure in materia di immigrazione per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta, e degli altri procedimenti giudiziari connessi a fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'assistenza penale esterna e di messa alla prova																					
11	3bis	Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione	S	C																			
11	3bis	Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (effetti riflessi)	E	T/C																			
12		Assunzione personale da destinare agli uffici delle Commissioni interregionali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo	S	C	0,20				0,20												0,20		
12		Assunzione personale da destinare agli uffici delle Commissioni interregionali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (effetti riflessi)	E	T/C					0,10												0,10		
14		Potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano- Incremento 10 unità	S	C	0,10	0,21			0,10	0,21											0,10	0,21	0,18
14		Potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano- Incremento 10 unità- effetti riflessi	E	T/C					0,05	0,10											0,05	0,10	0,09
14	1-bis	Invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri	S	C	2,50	5,00			2,50	5,00											2,50	5,00	5,00
14	1-bis	Invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri- effetti riflessi	E	T/C					0,21	0,42											0,21	0,42	0,42
		Capo IV - Disposizioni transitorie e finali																					
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A- MEF	S	C	-0,01	-0,01			-0,01	-0,01											-0,01	-0,01	-0,01
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A- MAECI	S	C	-2,60	-5,21			-2,60	-5,21											-2,60	-5,21	-5,21
22	1 lettera c-bis)	Riduzione fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Ministero dell'Interno di cui all'art 3, comma 151 legge n.350/2003	S	C	-0,20				-0,20												-0,20		
		TOTALE ENTRATE	C		0,00	0,00			0,35	0,52											0,35	0,52	0,50
		TOTALE SPESE	S		0,00	0,00			0,00	0,00											0,00	0,00	-0,06
		SALDO	S		0,000	0,000			0,350	0,520											0,350	0,520	0,570

